

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1185-A)

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

(RELATORE BUCCINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 1973

Interventi straordinari per l'agricoltura nel Mezzogiorno

Comunicata alla Presidenza il 7 dicembre 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che la Commissione agricoltura ha approvato in sede referente dopo una attenta valutazione persegue il fine di assicurare all'agricoltura delle regioni meridionali un consistente apporto di mezzi finanziari, per la realizzazione di opere ed iniziative che hanno come comune caratteristica la creazione di infrastrutture, anche minori, a monte e a valle della produzione agricola aziendale, e nello stesso tempo di favorire, anche tenendo conto della possibilità di assorbimento di mano d'opera rurale, il permanere di forze di lavoro in quelle zone nelle quali l'esodo rurale ha già chiaramente superato i livelli economicamente e socialmente sopportabili.

Il provvedimento, come è pure specificato nella relazione governativa che accompagnava il disegno di legge, ha anche un carattere di saldatura fra le precedenti erogazioni di fondi per miglioramenti fondiari, disposti a carico del bilancio dello Stato dal « piano verde » e dal « ponte verde », e le future provvidenze che potranno derivare dalle iniziative delle Regioni a carico dei rispettivi bilanci, in attuazione dei programmi regionali di sviluppo, e dalla attuazione delle norme di recepimento delle direttive comunitarie sulle strutture agricole, provvidenze tutte che avranno ad oggetto prevalentemente le iniziative a livello aziendale per accrescere la produttività e la competitività delle imprese agricole.

Nè va dimenticato che per taluni settori produttivi è ormai indilazionabile l'adozione di provvidenze specifiche (il discorso vale soprattutto per la zootecnia, ma possono prevedersi anche altri interventi), con mezzi finanziari che saranno erogati a livello sia della produzione aziendale, sia per le infrastrutture a valle, quali le organizzazioni di commercializzazione.

Le considerazioni di cui sopra concorrono a giustificare il carattere selettivo dei finanziamenti previsti dal presente disegno di legge, sia sul piano territoriale (localizzazione degli interventi alle Regioni in tutto o in parte comprese nei territori meridionali) sia dal punto di vista settoriale, e cioè

con una indicazione prioritaria rispetto a determinati settori.

La Commissione si è posta il problema di una formulazione del disegno di legge, che lasciasse impregiudicata la potestà autonoma delle Regioni nella utilizzazione delle somme assegnate e nella loro erogazione a seconda di esigenze locali, per le quali si auspica comunque la predisposizione di una adeguata programmazione preventiva; e nello stesso tempo consentisse al legislatore statale una chiara e definita indicazione degli obiettivi che con tali somme, a carico del bilancio statale, la collettività nazionale intenda perseguire.

Tale contemperamento di diverse esigenze si è inteso raggiungere introducendo, nell'articolo 1, il concetto di « priorità » per gli interventi indicati, che non preclude quindi la possibilità di utilizzo dei fondi per settori diversi, se tale scelta sia imposta o suggerita da particolari situazioni locali, risultando implicito che detti fondi non debbano essere, comunque, distolti dalle esigenze della produttività agricola; e mantenendo nell'articolo 2 il riferimento ad alcuni principi fondamentali, dei quali la Commissione stessa ha inteso estendere la portata, ampliando il margine di operatività delle Regioni stesse.

Va giustificata la soppressione dell'originario punto 1) dell'articolo 2, che prevedeva il coordinamento dell'azione regionale con gli obblighi derivanti dalla politica comunitaria inerente alle strutture agricole. Tale disposizione, prevista nel testo governativo in ovvio parallelismo con le norme di recepimento delle direttive in questione, è apparsa possibile fonte di inconvenienti pratici di vario tipo, anche sul piano amministrativo, e nello stesso tempo ha suscitato riserve sul piano istituzionale, in relazione al problema dei soggetti destinatari di obblighi derivanti dai trattati europei e al problema del recepimento delle direttive comunitarie con legge dello Stato. È apparso altresì ovvio che, con l'entrata in vigore della legge di recepimento delle direttive in questione, sarà risolto anche il problema del coordinamento della legislazione e della

azione amministrativa regionale con tali norme che avranno il carattere di « legge cornice ». Ne vale qui anticipare il discorso sulle disposizioni concernenti i miglioramenti fondiari e le infrastrutture agricole, per le quali le stesse direttive comunitarie riservano un più ampio margine di discrezionalità operativa ai singoli Stati membri.

In relazione allo stesso originario punto 1) dell'articolo 2, è stata disattesa la proposta di prevedere un riferimento ai preventivi piani regionali, sia in considerazione del fatto che la elaborazione dei piani di sviluppo è già prevista nella normativa vigente, e quindi in tali piani non potranno non trovare adeguata collocazione gli interventi in materia di infrastrutture aziendali; sia in considerazione del pericolo che, nelle more della elaborazione o della approvazione dei piani di sviluppo, in talune regioni potesse essere ritardata la effettiva utilizzazione delle somme ora messe a disposizione, che per molti aspetti presentano anche un carattere anti-congiunturale. Può anche essere ricordato che una esperienza ormai di alcuni decenni, nella applicazione di provvidenze relative a tal genere di opere, rassicura sulla utilizzazione efficace e tempestiva di tali somme da parte delle Regioni e dei loro organi tecnici, anche in mancanza di un generale piano, risolvendosi il più delle volte il problema solo nella scelta fra varie iniziative in base alle condizioni di necessità e di produttività delle opere.

Nel merito degli interventi previsti e dei relativi criteri operativi indicati come principi fondamentali, va sottolineato che il riferimento alle strade vicinali e interpoderali, agli acquedotti ed elettrodotti rurali renderà possibile la realizzazione di infrastrutture fondamentali e si può dire condizionanti per la sopravvivenza di numerose aziende agricole. Sia per la maggiore redditività dell'attività produttiva, sia per il migliore conforto del tenore di vita delle famiglie contadine o degli imprenditori agricoli ancora insediati nelle campagne, la strada, l'acqua potabile, l'energia elettrica sono il più efficace freno alle spinte, anche di ca-

rattere psicologico, che portano all'esodo dalle campagne.

Si consideri che in vaste zone meridionali è prevalente l'insediamento in case sparse, secondo la maglia dei poderi, o in piccoli gruppi di case talvolta formati in maniera automatica per divisione delle aziende nell'ambito dello stesso ceppo familiare; si consideri, altresì, che tale tipo di insediamento ha finora precluso sia la possibilità di interventi delle iniziative comunali o in genere degli enti locali, e della stessa Cassa per il Mezzogiorno, che hanno concentrato i loro interventi prevalentemente negli abitati, sia la utilizzazione delle provvidenze relative ai miglioramenti fondiari, nei vari « piani verdi », per i parametri troppo elevati di popolazione e per carenza, talvolta, di spirito associativo o per difetto di mezzi finanziari da parte degli agricoltori interessati, per sostenere la quota a proprio carico diretto e per l'anticipazione di elevate spese in attesa del contributo.

Per tali opere la Commissione ha ritenuto di elevare il *plafond* del contributo al cento per cento della spesa (con possibilità, ovviamente, per le Regioni, di fissare un limite minore a seconda delle condizioni ambientali e sociali delle rispettive zone). Con ciò si sono tenute presenti tre esigenze:

a) lasciare impregiudicato il criterio del contributo totale a carico degli organi pubblici, già previsto in norme precedenti, in particolare per l'approvvigionamento di energia elettrica;

b) equiparare gli agricoltori residenti nelle campagne agli altri cittadini residenti negli abitati, per i quali la collettività sostiene già a proprio carico, distribuendone l'onere sulle risorse di tutti, le spese per la viabilità e per gli impianti di fornitura di acqua potabile e di energia elettrica;

c) rendere possibile, con il livello massimo, una specie di « premio di permanenza » a quegli agricoltori che hanno resistito nelle loro aziende senza avere finora né strade, né acqua, né luce, in perfetta armonia con altri tipi di incentivi che si prevedono per conservare un certo livello di presenza umana nelle zone agricole e montane, secon-

do parametri che, proprio nel Mezzogiorno d'Italia, acquistano uno specifico significato.

Per quanto concerne il diverso limite del 70 per cento per le aziende isolate, e per le opere di irrigazione « minori » o a livello aziendale, si consideri che l'ammontare del contributo viene considerevolmente aumentato rispetto ai parametri previsti nelle precedenti disposizioni. Ciò in considerazione sia del carattere infrastrutturale delle opere di viabilità, approvvigionamento idrico ed elettrico, sia per gli obiettivi produttivistici delle opere di irrigazione, in grado di determinare quelle riconversioni colturali (soprattutto in direzione delle colture ortive, per le quali le regioni meridionali sono specificamente privilegiate, o delle colture foraggere, e quindi della zootecnia) che possono rappresentare un salto di qualità rispetto a più arcaiche forme di conduzione.

Nell'introdurre l'emendamento concernente le « opere minori e aziendali di irrigazione » la Commissione ha prescelto una formula che comprendesse sia le opere di infrastruttura più vicine al livello aziendale (e cioè i minori impianti di utilizzazione di acqua resa disponibile da captazioni o invasi già costruiti), sia tutte le opere nell'ambito aziendale, comprendenti sia la ricerca e la captazione delle acque, sia il sollevamento e la distribuzione, e cioè dalla costruzione dei pozzi alla realizzazione della rete aziendale di irrigazione.

Per quanto riguarda i sostanziosi contributi per le iniziative di commercializzazione

dei prodotti e sottoprodotti agricoli e zootecnici, contributi riservati alle forme associative e agli Enti di sviluppo, è quasi superfluo richiamare l'importanza, ormai notoria, di tali infrastrutture a valle della produzione aziendale; non solo per i loro riflessi sui bilanci delle aziende agricole, con la quota di valore aggiunto che viene recuperata ai produttori, ma anche (in questo particolare momento) per i benefici che ne derivano ai consumatori, e quindi a tutta la collettività, per la garanzia di approvvigionamenti controllati e per i più equi prezzi, e per il contenimento di quelle sovrastrutture di intermediazione, in gran parte parassitarie, che nella recente crisi hanno contribuito a mettere in evidenza uno dei punti dolenti del nostro sistema economico.

Per quanto concerne infine la copertura finanziaria, la Commissione ha tenuto conto di quanto suggerito dalla Commissione bilancio, in particolare per lo slittamento dei finanziamenti al prossimo esercizio, nel parere di cui si allega il testo.

Con le su esposte considerazioni, raccomandando all'Assemblea la sollecita approvazione del disegno di legge, che assicura un consistente contributo finanziario ad una categoria di operatori economici che nelle attuali condizioni possono veramente considerarsi come combattenti di prima linea, per la produzione di beni essenziali per la vita dei cittadini.

BUCCHINI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

16 ottobre 1973

La Commissione Bilancio e Programmazione, esaminato il disegno di legge comunicata di non opporsi al suo ulteriore corso alla condizione che l'articolo 1 e l'articolo 3 vengano modificati come segue:

Art. 1. — « Per l'attuazione, nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, di interventi straordinari nei settori appresso indicati, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è incrementato di lire 150 miliardi in ragione di lire 20 miliardi nell'esercizio 1974, lire 25 miliardi nell'esercizio 1975 e lire 35 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976, 1977 e 1978:

a) costruzione e riattamento di strade vicinali e interpoderali;

b) costruzione di acquedotti ed elettrodotti rurali;

c) realizzazione da parte di cooperative e loro consorzi o di enti di sviluppo di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti.

Le predette somme saranno ripartite fra le Regioni interessate dal CIPE, su propo-

sta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

Art. 3. — « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge di lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1978, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La Commissione, inoltre, richiama l'attenzione della Commissione di merito sugli inconvenienti che dal provvedimento derivano per la autonomia legislativa delle regioni, la cui attività programmatica verrebbe ad essere condizionata dalle finalità tassativamente previste nel disegno di legge.

F.to COLELLA

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

20 novembre 1973

La Sottocommissione per i pareri della Giunta per gli Affari delle Comunità Europee ritiene di non aver nulla da eccepire, per quanto concerne la sua competenza, sul disegno di legge S. n. 1185, concernente interventi straordinari per l'agricoltura nel Mezzogiorno, ed esprimere, pertanto, parere favorevole, riservandosi di trattare il problema della riforma delle strutture agricole sotto il profilo comunitario al momento della discussione del provvedimento di attuazione delle direttive CEE in materia.

F.to COPPOLA

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Per l'attuazione, nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, di interventi straordinari nei settori appresso indicati, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è incrementato di lire 150 miliardi in ragione di lire 10 miliardi nell'esercizio 1973, lire 30 miliardi nell'esercizio 1974, lire 40 miliardi nell'esercizio 1975 e lire 35 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976 e 1977:

a) costruzione e riattamento di strade vicinali e interpoderali;

b) costruzione di acquedotti ed elettrodotti rurali;

c) realizzazione da parte di cooperative e loro consorzi o di enti di sviluppo di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti.

Le predette somme saranno ripartite fra le Regioni interessate dal CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge saranno osservati i seguenti principi fondamentali:

1) l'azione regionale dovrà essere coordinata con gli obblighi derivanti dalla poli-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Per l'attuazione, nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, di interventi straordinari con priorità per i settori appresso indicati, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è incrementato di lire 150 miliardi in ragione di lire 20 miliardi nell'esercizio 1974, lire 25 miliardi nell'esercizio 1975 e lire 35 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976, 1977 e 1978:

a) *identico*;

b) *identico*;

c) esecuzione di opere minori e aziendali di irrigazione;

d) realizzazione da parte di cooperative e loro consorzi o di enti di sviluppo di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti.

Identico.

Art. 2.

Identico.

soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

tica comunitaria inerente alle strutture agricole;

2) i contributi in conto capitale per le iniziative di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 1 potranno essere concessi fino all'87,50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per opere a servizio di una pluralità di aziende agricole interessanti una popolazione non inferiore a cento abitanti, residenti anche in borgate rurali; negli altri casi, il contributo non potrà superare il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

3) i contributi per le iniziative di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 1 potranno essere concessi fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1973, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1974 al 1977, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1) i contributi in conto capitale per le iniziative di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 1 potranno essere concessi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per opere a servizio di una pluralità di aziende agricole interessanti uno o più nuclei stabili di famiglie, residenti anche in borgate rurali, indipendentemente dal numero degli abitanti; negli altri casi, il contributo non potrà superare il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

2) i contributi per le iniziative di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente articolo 1 potranno essere concessi fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1978, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

Identico.